

PIANO DI SETTORE ACQUE DEL PARCO DELL'ADAMELLO

NORME DI ATTUAZIONE

15.06.2007

Art. 1 (Finalità del Piano)

Il piano di settore acque è strumento di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco dell'Adamello – approvato in prima variante con D.G.R. 24 marzo 2005, n° 7/21201 – ed è predisposto e approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 86/83 e degli artt. 8, 9 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTC.

Il Piano di settore acque specifica ed integra le previsioni del piano territoriale relative alla conservazione e gestione delle risorse idriche del Parco. Le principali finalità sono:

- rilevare e tutelare i corpi idrici esistenti, con particolare riguardo a quelli di alimentazione di Zone umide;
- individuare, in attuazione dell'art. 164 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, *le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate*;
- dettare modalità, obblighi e vincoli da osservarsi per la derivazione o captazione delle acque, quando ammesse, con particolare riferimento alla quantificazione e modificazione delle portate di D.M.V.;
- dettare limitazioni, garanzie e controlli sulla ricerca e captazione di acque minerali e termali qualora incidano sull'alimentazione di Zone umide e torbiere.

Art. 2 (Risorse idriche principali)

I principali ambienti acquatici del Parco e le relative caratteristiche ecologiche, morfologiche, chimico-fisiche e biologiche sono descritti all'interno dello "Studio propedeutico alla stesura del Piano di Settore Acque" (ottobre 2002), depositato in atti.

In Appendice si riportano:

- tabella riassuntiva, per ciascun torrente del Parco, dei contributi unitari di portata ($\text{lsec}^{-1} \text{km}^2$) e della portata media annua naturale ($\text{m}^3 \text{sec}^{-1}$);
- reticolo idrografico principale con localizzazione le captazioni idriche (carta formato A4);
- corsi d'acqua da tutelare integralmente ai sensi ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 (carta formato A4).

Art. 3 (Risorse idriche da preservare e tutelare)

E' vietato realizzare nuove derivazioni o captazioni di acqua ed attuare interventi che modifichino il paesaggio, il regime idrico o la composizione delle acque - fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività di malga e di gestione dei rifugi - nei seguenti casi:

- Corsi d'acqua all'interno del perimetro del *Parco Naturale dell'Adamello*, istituito con L.R. 23/2003.
- Corsi d'acqua da tutelare integralmente, individuati in attuazione dell'art. 164 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e di seguito elencati:
 - Torrente Tredenus dalle sorgenti sino al "Ponte del Sergio";
 - Torrente Palobbia (Val Paghera di Ceto), dalle sorgenti sino alla captazione Enel in località "Faet";
 - Torrente Palobbia (di Braone), dalle sorgenti sino alla captazione Enel in località "Piazze";
 - Torrente Stabio dalle sorgenti sino alla captazione in località Degna;
 - Torrente Caffaro (Breno), fatte salve le concessioni già assentite.

I sopra citati corsi d'acqua sono identificati quali *ecosistemi acquatici ad elevata integrità*.

Il Parco si riserva la possibilità di autorizzare derivazioni idriche finalizzate all'autoconsumo energetico *in loco* che non comportino un prelievo superiore 30% della portata istantanea fluente e comunque fatta salva la piena compatibilità ambientale delle opere.

Art. 4 (Criteri per la determinazione del D.M.V. in nuove domande di derivazione e nel rinnovo di concessioni già assentite)

Per le nuove domande di derivazione e nel rinnovo di concessioni già assentite all'interno del Parco il D.M.V. viene calcolato con la formula di cui all'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia approvato con DGR n. 2244 del 29 marzo 2006, di seguito riportata

$$DMV [l/s] = k \cdot q \cdot M \cdot E \cdot D \cdot A \cdot S \cdot M \cdot Z \cdot A \cdot T [1]$$

dove:

$k \cdot q \cdot M \cdot E \cdot D \cdot A \cdot S$, è assunto su tutti i corsi d'acqua pari al 10% della portata naturale media annua (QMEDIA) nella sezione di derivazione;

S [km^2] Superficie del bacino imbrifero complessivo sotteso dall'opera di presa, comprese le aree eventualmente già interessate da derivazioni esistenti a monte della captazione prevista;

M Parametro morfologico, che esprime l'attitudine dell'alveo (pendenza, morfologia, permeabilità, pools, ecc.) a mantenere le portate di deflusso;

Z Parametro che tiene conto delle esigenze naturalistiche (N), di fruizione turistico - sociale (F) e della presenza di carichi inquinanti (Q);

A Parametro che tiene conto dell'interazione tra acque superficiali e sotterranee, e che esprime le esigenze di maggiore o minore rilascio dovuto al contributo delle acque sotterranee alla formazione dei deflussi in alveo;

T Parametro che tiene conto della modulazione nell'arco dell'anno dei rilasci dalle opere di presa, in funzione degli obiettivi di tutela definiti per i tratti di corso d'acqua sottesi dalla derivazione (tutela dell'ittiofauna, fruizione turistica - ricreativa, o per altre esigenze di carattere ambientale).

Ai sensi del comma 7 dell' art. 32 delle citate Norme Tecniche di Attuazione del P.T.U.A., il parametro N, che tiene conto delle esigenze naturalistiche, all'interno del Parco dell'Adamello, è stabilito pari a 2.

Nei siti appartenenti alla rete Natura 2000 il DMV sarà valutato in modo specifico sulla base degli habitat e delle specie presenti nell'ambito della procedura di Verifica di Incidenza ai sensi del DPR 357/97.

Secondo il disposto dell'art. 42 comma 4 del Programma di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia, ai fini della salvaguardia dei bacini montani come definiti dall'art. 1, comma 4 della L.R. 10/98 tutte le nuove derivazioni dovrà essere prevista una soglia minima di portata non derivabile pari a 50 lsec⁻¹ al di sotto della quale non potrà essere attuata alcuna derivazione dal corso d'acqua.

Art. 5 (Modifiche alle portate di DMV per concessioni già assentite)

Secondo il disposto dell'art. 164 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, "gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione".

Al fine di salvaguardare i corsi d'acqua minori, il già citato disposto dell'art. 42 comma 4 delle N.T.A. del Programma di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia, il singolo DMV dovrà essere di entità almeno pari a 50 lsec⁻¹.

Le situazioni in cui il DMV relativo a *concessioni già assentite* può essere inferiore a 50 lsec⁻¹ sono le seguenti:

- dove la portata di DMV, quando rilasciata, si infila completamente in subalveo per l'alta permeabilità del substrato;
- nelle prese ad alta quota dove il DMV sarebbe congelato per una parte consistente dell'anno;
- nel caso di contributi laterali, immediatamente a valle dell'opera di presa, particolarmente consistenti e rispetto ai quali il DMV è quantitativamente marginale.

Il calcolo delle modifiche alle portate di DMV per concessioni già assentite verrà effettuato sulla base delle modalità e dei criteri indicati nel precedente art. 4 e nell'Allegato 1 "Tabella riassuntiva, per ciascun torrente del Parco, dei contributi unitari di portata (lsec⁻¹ km²) e della portata media annua naturale (m³ sec⁻¹)".

Art. 6 (Modulazione temporale rilasci di DMV)

Al fine di ricostituire una dinamica delle portate che sia il più possibile simile a quella naturale, il DMV deve essere modulato temporalmente, ponendo particolare attenzione ai tratti dove il DMV costituisce il contributo principale, mentre i contributi laterali sono limitati o assenti.

Ove le opere di rilascio lo consentano, saranno concordati con i titolari delle derivazioni uno schema di rilascio secondo le seguenti indicazioni:

Mesi	Percentuale del DMV
gennaio, febbraio, marzo e dicembre	70%
aprile, settembre, ottobre e novembre	100%
maggio, giugno, luglio ed agosto	130%

Art. 7 (Nuove derivazioni all'interno degli orizzonti superiori)

Negli Orizzonti superiori del Parco (alpestre e culminale) è vietata la realizzazione di nuovi bacini artificiali, impianti idroelettrici e condotte che comunque alterino il regime dei corsi d'acqua o modifichino l'ambiente.

Piccole derivazioni di sorgenti e corsi d'acqua – che comunque non comportino l'alterazione idrologica di zone umide o torbiere - sono ammesse nei limiti *strettamente indispensabili* per interventi di:

- alimentazione di acquedotti comunali non diversamente collocabili
- rifornimento idrico delle malghe, dei rifugi e degli edifici annessi agli impianti idroelettrici presenti in loco
- utilizzazioni idroenergetiche a servizio dei rifugi, delle malghe, delle cascate ubicati in aree non servite da rete elettrica e il cui consumo energetico sia effettuato *in loco* e non ceduto a terzi;
- utilizzazioni idroelettriche destinate all'autoconsumo energetico di proprietà comunali, formalmente documentato, comunque non comportanti prelievi superiori al 30% della portata minima.

In ogni caso dovrà essere garantita la defluenza continua e sufficiente anche nei regimi di magra, e non si dovrà incidere sull'alimentazione di Zone umide e torbiere.

Al fine di garantire le portate di DMV, dovranno essere messi a punto specifici dispositivi di controllo concordati con il soggetto titolare della captazione.

Art. 8 (Interventi di mitigazione e compensazione)

Al fine di garantire interventi di mitigazione e compensazione, il derivatore dovrà attuare i seguenti interventi di mitigazione e compensazione:

- Realizzazione, ove necessario a giudizio del Parco, di un passaggio artificiale per pesci in grado di consentire la risalita delle specie ittiche vocazionali nei periodi in cui esse compiono le migrazioni; la tipologia di tale passaggio e le sue caratteristiche devono consentire il passaggio delle specie presenti nel tratto. A questo proposito, in presenza di pendenze particolarmente elevate, è auspicabile l'utilizzo del passaggio "tipo Denil" con pendenza massima 15-18% o del tipo a bacini successivi con pendenza massima 10-12%.
- l'effettuazione delle eventuali operazioni di sghiaio sotto uno stretto monitoraggio e a valle di una specifica pianificazione, in modo da limitare le alterazioni del tratto fluviale sottostante la presa;
- la posa di un misuratore di portata tarato leggibile da chiunque, che renda evidente la quantificazione del DMV rilasciato;
- finanziamento di un progetto di riqualificazione ambientale in ecosistemi acquatici o di transizione (zone umide).

Art. 9 (Zone umide e torbiere)

E' vietato qualsiasi nuovo intervento di manomissione, drenaggio, escavazione che alteri l'equilibrio delle Zone umide e torbiere, ivi compreso qualsiasi intervento di captazione, anche parziale, delle sorgenti e delle acque di alimentazione. E' altresì vietato ogni intervento o comportamento che possa determinare peggioramento o alterazione delle qualità e composizione delle acque delle Zone umide e torbiere. Ogni progetto di sfruttamento idrico interessante aree ubicate a monte di zone umide e torbiere dovrà essere corredato da relazione geologica attestante, sulla base di sperimentazione scientifica, l'assenza di interferenze con gli ecosistemi sopra citati.

Art. 10 (Ricerca e captazione di acque minerali e termali)

Ogni progetto di ricerca e captazione di acque minerali e termali, laddove consentito dalla presenti norme e dal P.T.C. del Parco dovrà essere corredato da relazione geologica attestante, sulla base di sperimentazione scientifica, l'assenza di interferenze con zone umide e torbiere.

Art. 11 (Linee-guida per le immissioni di ittiofauna)

Specie ittiche vocazionali

Le immissioni di ittiofauna sono consentite, esclusivamente per le specie autoctone, nelle acque comprese entro l'Orizzonte del paesaggio antropico; negli Orizzonti superiori, fino a diverse disposizioni del piano di settore, è vietata qualsiasi immissione, eccettuato il salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) e la trota fario (*Salmo trutta fario*, ceppo mediterraneo).

Per tutte le immissioni consentite è in ogni caso vietata l'introduzione di esemplari adulti (pesci "pronta pesca").

Nei **torrenti** sono da considerarsi autoctone le seguenti specie:

- Trota fario (*Salmo trutta trutta* ceppo "mediterraneo")
- Scazzone (*Cottus gobio*)

Nel **fiume Oglio** sono da considerarsi autoctone le seguenti specie:

- Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) da Edolo verso valle
- Trota fario (*Salmo trutta trutta* ceppo "mediterraneo") da Edolo verso monte
- Temolo (*Thymallus thymallus*)
- Scazzone (*Cottus gobio*)
- Vairone (*Leuciscus souffia*)
- Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*)

Nei **laghi alpini** sono da considerarsi autoctone le seguenti specie:

- Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*)
- Trota fario (*Salmo trutta trutta* ceppo "mediterraneo") nei soli laghi con immissari idonei alla riproduzione naturale delle trote
- Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*)

In considerazione delle finalità di gestione dei popolamenti ittici del Parco, al termine del terzo anno di ripopolamento sarà necessario verificare l'acclimatazione dei pesci introdotti ed il successo della riproduzione naturale, in base al quale saranno ridotti progressivamente i pesci da immettere annualmente.

Art. 12 (Passaggi artificiali per pesci)

Tipologia costruttiva, pendenza etc.

Gli elementi artificiali (briglie, traverse, ecc) che costituiscono ostacolo alla libera migrazione della fauna ittica, quando questa naturalmente può avvenire per caratteristiche naturali del sito, devono essere dotati di passaggio artificiale per pesci.

Art. 13 (Attività alieutica)

La Provincia, nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'art. 9, comma ottavo della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (*Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia*) gestisce l'attività piscatoria attenendosi alle disposizioni del presente articolo.

La Provincia e l'Ente gestore perseguono i seguenti obiettivi:

- la creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone;
- la progressiva riduzione dei ripopolamenti, con pianificazione e controllo delle immissioni;
- un prelievo basato su valutazione della produttività dei corsi d'acqua e su piani di prelievo ad essa correlati.

La pesca è vietata all'interno del Parco Naturale, fatta eccezione per gli ambiti territoriali e le modalità previste all'art. 14.

In tutto il Parco si osservano le seguenti prescrizioni, oltre a quelle previste dalla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12.

- divieto di ogni forma di pasturazione, sia liquida sia solida;
- divieto di pesca con pesce vivo o morto;
- obbligo di usare ami privati dell'ardiglione o con lo stesso schiacciato;
- obbligo, nelle operazioni di slamatura del pesce da rilasciare, di bagnarsi preventivamente le mani e di reimmetterlo con opportune cautele; in particolare nel caso in cui l'amo sia stato ingerito in profondità o sia infisso nelle branchie è vietato tentare di estrarlo ed è fatto obbligo di tagliare il filo terminale.
- divieto di immissione di ittiofauna, salvo che per programmi concordati con l'Ente gestore;
- divieto di effettuare la raccolta di ittiofauna per ripopolamento in altre acque, salvo che per programmi concordati con l'Ente gestore.

L'organizzazione di gare di pesca è soggetta a parere preventivo dell'Ente gestore, fermo restando il divieto di ripopolamento con pesci adulti.

Art. 14 (Ambiti e modalità di pesca nel Parco naturale)

In deroga all'art. 6 comma 1 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale dell'Adamello - approvato con D.C.R. 22 novembre 2005, n° VIII/74 e in considerazione dello stato di alterazione idrologica e biologica permanente dei corpi idrici artificiali la pesca all'interno del Parco naturale è consentita esclusivamente all'interno dei seguenti corpi idrici:

- Lago d'Arno;
- Lago Salarno
- Lago Dosazzo;
- Lago Miller;
- Lago Baitone;
- Lago Aviolo;
- Lago Venerocolo;
- Lago Pantano d'Avio;
- Lago Benedetto;
- Lago d'Avio;
- Laghetto d'Avio.

In tali corpi idrici artificiali è consentito pescare dal 1° giugno al 30 settembre e, per ogni giornata di pesca, non è possibile prelevare più di tre esemplari di pesce, ciascuno comunque di dimensioni minime di centimetri 25. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. 30 luglio 2001, n° 12 e al R.R. 9/2003.

E' comunque vietata la pesca con larva di mosca carnaria (cagnotto) e uova di salmone, o loro imitazioni.

All'interno dei corpi idrici del Parco naturale sopra elencati si incentiva, autonomamente da parte dei pescatori, la raccolta dei dati relativi al numero e alla specie degli esemplari pescati e di quelli rilasciati, al fine di aggiornare i dati relativi alla presenza, consistenza e distribuzione dell'ittiofauna.

Art. 15 (Ambiti di sperimentazione scientifica)

In considerazione dell'elevato pregio ecologico si ritiene opportuno destinare le seguenti acque ad ambiti di sperimentazione scientifica:

- Torrente Aviolo e Lago Aviolo per una valutazione sperimentale delle modalità ottimali di gestione della fauna ittica;
- Torrente Adamé a monte della presa presso il Rifugio Lissone.
- Torrente Palobbia (Val Paghera di Ceto), dalle sorgenti sino alla captazione Enel in località "Faet";
- Torrente Palobbia (di Braone), dalle sorgenti sino alla captazione Enel in località "Piazze";
- Torrente Caffaro (Breno), dalle sorgenti sino al confine di Parco Regionale;
- Torrente Tredenus dalle sorgenti sino alla località "Ponte del Sergio";
- Torrente Stabio dalle sorgenti sino alla captazione dell'Az. Elettrica Valle Camonica in località Degna.

Detti ambienti saranno oggetto, anche attraverso la collaborazione dei pescatori e delle loro Associazioni riconosciute a livello nazionale, di monitoraggio idrologico, chimico-fisico e biologico e le informazioni desunte costituiranno condizione di riferimento a cui tendere per le iniziative di mitigazione e recupero dei diversi corsi d'acqua oggetto di captazione.

In tali ambienti il Parco promuove inoltre modalità di gestione dell'attività di pesca specifiche, relativamente alle particolari condizioni ambientali, da definirsi in accordo e con la partecipazione delle locali Associazioni di Pescatori e delle Associazioni riconosciute a livello nazionale.

Art. 16 (Laghi da proteggere integralmente)

Tutti i laghi compresi nelle riserve naturali del parco in cui la pesca non è espressamente consentita sono considerati ambienti da proteggere integralmente, nei quali vige il divieto totale di immissioni di fauna ittica e di pesca.

Art. 17 (Interventi di rinaturalizzazione di alvei artificiali)

Tutti gli interventi e le opere che comportano l'alterazione provvisoria o definitiva della struttura dell'alveo e della fascia riparia dei corpi idrici devono essere preventivamente concordati con il Parco e dovranno fare ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, laddove possibile, per eliminare o mitigare gli impatti sull'ecosistema acquatico e ripario. Anche il periodo di esecuzione dei lavori dovrà essere stabilito, quando tecnicamente possibile, in modo da creare la minima interferenza con lo svolgimento del ciclo vitale degli organismi acquatici, con particolare riferimento alla loro fase riproduttiva.

ALLEGATO 1
Tabella riassuntiva, per ciascun torrente del Parco,
dei contributi unitari di portata ($\text{lsec}^{-1} \text{km}^2$) e della portata media annua naturale ($\text{m}^3 \text{sec}^{-1}$)

Bacino torrente	contributi unitari di portata ($\text{lsec}^{-1} \text{km}^2$)	portata media annua naturale ($\text{m}^3 \text{sec}^{-1}$)
Narcanello	44,06	1,59
Ogliolo	46,76	0,58
Avio	40,92	2,71
Vallaro	28,35	0,19
Paghera di Vezza d'Oglio	28,35	0,50
Moriana	27,06	0,10
Finale	27,71	0,14
Rabbia	28,99	0,39
Remulo	39,15	1,76
Baitone	39,05	0,36
Zazza	29,05	0,11
Poja di Adamé	42,03	1,82
Bacino del Poja	40,72	4,55
Poja di Salarno	40,79	1,52
Piz d'Arno	44,89	0,83
Tredenùs	28,35	0,25
Re	28,35	0,48
Figna	20,38	0,09
Dois	30,39	0,37
Palobbia di Braone	21,74	0,19
Palobbia di Ceto	29,79	0,71
Palobbia	22,19	0,85
Cobello	20,38	0,06
Re di Niardo	19,93	0,18
Fa	19,93	0,09
Valle delle Valli	22,69	0,73
Degna	21,78	0,25
Caffaro	39,31	1,02
Laione	38,62	0,17
Oglio a Temù	42,35	5,04
Oglio a Vezza d'Oglio	37,50	10,76
Oglio a Capo di Ponte	36,39	28,82
Oglio a Esine	37,50	37,65

15.06.2007